

PNRR 2021-2026 MISSIONE M6 – COMP. C1 - INV. 1.2.2

Contratto lavori realizzazione Centrale Operativa Territoriale (COT)

di Breno (BS)

CUP C77H22000510006 - CIG 96781863BE

L'anno **2023**, il giorno **05** del mese di **Aprile** in Breno (BS), via Nissolina n. 2, a seguito di accertamenti da parte mia, Avv. Daniele Venia, Responsabile dell'Ufficio preposto dell'ASST della Valcamonica, nella veste di Ufficiale Rogante, giusta disposizione del Direttore Generale, a norma dell'art. 47 e segg. della Legge 16.2.13, n.89 e a norma all'art. 32, comma 14, del D.lgs. 18.4.16, n.50, hanno sottoscritto con firma digitale:

- Dr. Maurizio Galavotti, nato a Rodigo (MN) il 23.7.1957, c.f. GLV MRZ 57L23 H481I, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ASST della Valcamonica in 25043 Breno (BS), che dichiara di agire in quest'atto nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore* dell'ASST della Valcamonica, C.F. e P.IVA n.03775830981, munito degli occorrenti poteri in forza di Legge, parte committente

e

- Sig. Aldo Moscardi, nato a Darfo Boario Terme (BS), il 29/05/1969, c.f. MSCLDA69E29D251Y, nella sua qualità di Amministratore e Legale rappresentante della società **Bignotti e Moscardi snc** di Moscardi Aldo e Bignotti Michela con sede legale e amministrativa in Via Guastis, 19 - 25052 Piancogno (BS), tel.036445487 - P.IVA e **C.F. 02158940987**, info@bignottiemoscardi.it parte fornitrice. I sopra richiamati soggetti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, previa verifica, hanno voluto stipulare il presente contratto in forma pubblica amministrativa.

PREMESSO CHE:

- con Decreto n.158 del 16.3.2023 si é aggiudicato alla società BIGNOTTI E MOSCARDI snc di Moscardi Aldo e Bignotti Michela i “**Lavori per realizzazione COT di Breno (BS)**”; per un importo complessivo **pari a € 58.938,00, di cui € 5.358,00 per iva al 10%**; quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del contratto

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valcamonica, Stazione Appaltante che di seguito per brevità verrà denominata “S.A.”, affida in appalto alla società BIGNOTTI E MOSCARDI snc di Moscardi Aldo e Bignotti Michela che di seguito per brevità verrà denominata “aggiudicataria” i seguenti “**Lavori per la realizzazione della COT di Breno (BS)**”. La S.A. concede all'aggiudicataria che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori su citati. La società impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al C.S.A., nonché all'osservanza della disciplina del Codice degli Appalti (D.Lgs. 18.4.16, n.50 e all'aggiornamento secondo la Legge n.96/17) e del d.P.R. 5.10.2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità.

Art. 2 - C.S.A. (Capitolato Speciale di Appalto)

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Generale approvato con D.M.

LL.PP. 19.4.2000 n.145 e dal C.S.A., che la società dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Sono estranei al presente contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto dal contratto.

Art. 3 - Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad **€ 58.938,00 (di cui € 5.358,00 IVA al 10%)**. 2. Il presente contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 43, comma 6, del D.P.R. n.207 del 2010, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Art. 4 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la S.A., per il tramite della Direzione lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art.106 D.Lgs. 18.4.16, n.50, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all' art. 43,

comma 8, del D.P.R. 5.10.10, n.207.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 5 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori devono essere consegnati ed iniziati entro 45 giorni dalla stipula del contratto. 2. Il tempo utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in **giorni 75** naturali decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

Art. 6 - Penale per ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale del lavoro è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal C.S.A., trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la S.A., di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. 3. Il premio di accelerazione non si applica.

Art. 7 - Sospensioni o riprese dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla

redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 18.4.16, n. 50. 2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione. 3. Qualora La società ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la S.A. abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il R.U.P. a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa della società. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora La società intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. 4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, la società può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la S.A. si oppone allo scioglimento, la società, ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo. 5. Alle sospensioni dei lavori previste dal C.S.A. come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Art. 8 - Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'aggiudicataria tutti gli oneri già previsti dal C.S.A., quelli ad essa imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. 2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per: a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo

d'opera; c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; d) rilievi, tracciati, verifiche, esecuzione delle indagini sul terreno, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; e) le vie di accesso al cantiere; f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per depositi od estrazioni di materiali; h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. La società aggiudicataria è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 4. La società, tramite il Direttore dei lavori assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di eseguire il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. La società è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede e della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. 5. La società deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Art. 9 - Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del D.Lgs. 18.4.16,

n.50 e dalle specifiche Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti elaborate su proposta dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti (Artt. 101 e 111 del D.Lgs.50/2016), dal **Direttore dei Lavori, Ing. Michela Pedrocchi**, collaboratore tecnico ingegnere presso il STP, come da incarico di cui al Decreto n.158 del 16.3.2023.

Art. 10 - Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 11 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. In applicazione dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del valore stimato dell'appalto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. La stessa è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Alla società verrà corrisposto il pagamento del lavoro per stati di avanzamento, mediante emissione di regolare certificato di pagamento; i certificati verranno emessi ogni SAL e comunque per importi non inferiori al 25%, contabilizzati al netto del ribasso d'asta ad al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5, secondo periodo del Codice degli Appalti (D.Lgs. 18.4.16, n.50), il tutto come previsto all'art. 25 del C.S.A.;

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 gg., per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'ultimazione di lavori stessi. 4. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante alla società per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione. 5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile. 6. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

Art. 12 - Obbligo di tracciabilità

1. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore della società, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in

relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4; b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2; c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010; d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del C.S.A.; e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 13 - Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, rispetto ai termini previsti nel C.S.A., spettano alla società gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini descritti nel C.S.A.. 2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha la facoltà di agire ai sensi dell'art.1460 c.c., oppure, previa costituzione in mora della S.A. e trascorsi 60 giorni dalla medesima, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 14 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Il Certificato di Collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Qualora il Certificato di Collaudo sia sostituito dal Certificato di Regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori. 2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. 3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla S.A.; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale all'approvazione. 4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, la società risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla S.A. prima che il predetto certificato, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della S.A. richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

1. La S.A. ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dall'art.108 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 18.4.16, n.50), oltre che nei seguenti casi: **a)** frode nell'esecuzione dei lavori; **b)** inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione; **c)** manifesta incapacità o inidoneità, anche solo

legale, nell'esecuzione dei lavori; **d)** inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; **e)** sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; **f)** rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; **g)** subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; **h)** non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; **j)** perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 2. La società aggiudicataria è sempre tenuta al risarcimento dei danni a lei imputabili.

Art. 16 - Controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentita la società aggiudicataria, formula alla S.A., entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la S.A. delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni. 2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere. 3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno devolute all'A.G.O. -

Foro competente Brescia.

Art. 17 - Controlli

1. La società Aggiudicataria è responsabile, di fronte alla S.A., della gestione complessiva del progetto. La S.A., mediante i propri uffici, si riserva di effettuare delle verifiche sulle attività effettivamente svolte e documentate durante l'intero svolgimento del programma. Qualora dovesse emergere o risultare un comportamento contrario al buon funzionamento del progetto, il settore si riserva di rivedere le condizioni di ammissibilità dei singoli soggetti e i rapporti giuridici in corso tra gli stessi e la S.A.. 2. La S.A. farà pervenire all'aggiudicataria dei lavori per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'appaltatore dei lavori dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. La società non può addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sulle opere, se non preventivamente comunicate per iscritto alla committenza. 3. Su richiesta della S.A. la società aggiudicataria é, inoltre, tenuta a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 18 - Programma esecutivo lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Prima dell'inizio dei lavori la società predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio **programma esecutivo dei lavori**, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e

alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione. 2. La mancata presentazione del programma esecutivo entro il termine di cui al comma 1 o la sua eventuale insufficiente revisione secondo quanto prescritto dalla Direzione Lavori entro 15 giorni dalla comunicazione della mancata approvazione del programma stesso da parte della D.L. medesima, comporta l'automatica accettazione da parte della società aggiudicataria del cronoprogramma di progetto, quale programma esecutivo dei lavori. 3. L'accettazione del programma non esclude né diminuisce la responsabilità della società per la regolare e tempestiva esecuzione delle opere. 4. Il programma esecutivo dei lavori della società può essere modificato o integrato dalla S.A., mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non

imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione S.A.; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla S.A., che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla S.A. o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della S.A.; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al D.lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 5. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma di progetto integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla S.A. al verificarsi delle condizioni di cui al co. 4.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 19 - Adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza

1. La società è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei

loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 2. La società è altresì obbligata a rispettare le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile di Brescia ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, la S.A. effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione della garanzia fideiussoria.

Art. 20 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. Ai sensi del d.lgs. n.159 del 2011, si prende atto che in relazione alla società aggiudicataria non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo , in materia antimafia. 2. Ai fini del comma 1, si prende atto della formale comunicazione antimafia rilasciata in data 16/07/2021, da cui emerge che a carico della società e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs. n.159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011.

Art. 21 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. La società ha depositato presso la S.A.: a) Il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) Le proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale si assume ogni onere e obbligo; c) Un proprio piano operativo di sicurezza

per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al lettera b); 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c), formano parte integrante del presente contratto d'appalto; 3. la società ha fornito tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 22 - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, pena di nullità. 2. Previa autorizzazione della S.A. e nel rispetto dell'art. 105 D.Lgs. 18.4.16, n. 50, i lavori che La società può subappaltare, sono indicati nel C.S.A. nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato medesimo e sono quelli dichiarati in sede di offerta dalla società. 3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'art. 19, comma 2. 4. Restano, comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'art. 105, commi 1 e 2, del Codice degli Appalti (D.Lgs. 18.4.16, n. 50), nonché dal C.S.A.. 5. La S.A. non prevede al pagamento diretto dei subappaltatori. 6. È fatto obbligo alla società di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al

subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate.

Art. 23 - Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, la società ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza fidejussoria numero 254647523 in data 13/03/2023 rilasciata dalla ALLIANZ **per l'importo di € 5.355,86** pari al 10% dell'importo del contratto. 2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. 3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 2%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. 4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei comma 1 e 2, ogni volta che la S.A. abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato ad D. M. 12 marzo 2004 , n.123.

Art. 24 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'art.103, comma 7 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 18.4.16, n. 50), La società assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevato la S.A. da ogni responsabilità al riguardo. 2. La società aggiudicataria ha stipulato a tale scopo **un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di**

collaudo provvisorio, con polizza a copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione rilasciata dalla società ALLIANZ agenzia di Breno con un massimale di € 3.000.000 - 3. La polizza di cui al presente articolo é stata rilasciata alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123.5.000.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Documenti che fanno parte del contratto

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della S.A., i seguenti documenti:

a) Il C.S.A.; b) Gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; c) L'elenco dei prezzi unitari; d) Il piano di sicurezza previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008; e) Il cronoprogramma; f) Le polizze di garanzia; g) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto non previsto nel C.S.A..

Art. 26 - Richiamo alle norme legislative e regolamenti

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice degli Appalti (D.Lgs.18.4.16 n.50) e il D.P.R. 207 del 5.10.10 in quanto applicabile. 2. La società aggiudicataria dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del d.lgs. 8 giugno 2001, né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53 comma 16-ter, del

decreto legislativo n. 165 del 2001. 3. In caso di sopravvenuta inefficacia del presente contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104 del 2010 4. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 102, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 18.4.16, n. 50.

Art- 27 - CLAUSOLA T&T PER TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

1. Obblighi del fornitore e delle filiere dei subcontraenti. Il Fornitore ed i subcontraenti a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza dell'esecuzione del contratto, il fornitore ed i subcontraenti sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla ASST, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e quelle di cui all'art. 17 della L. n. 55/1990 di seguito trascritte.

Comma 2, art. 105, D.lgs n.50/2016: *“L’Affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati”.*

Comma 1, art. 3, L. n.136/2010: *“Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i*

concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva (...)”.

Comma 5, lettera h, art. 80, D.lgs. n.50/2016: *“Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, qualora : (...) h) l’operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55”.*

2. Verifiche della ASST. La ASST, il Fornitore e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontraenti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell’art. 3 della L. n. 136/2010 di seguito trascritta.

Comma 9, art 3, L. n.136/2010: *“La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge”.*

Nell’affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente norma di contratto T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell’Affidatario. L’ASST si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei

subcontratti affidati dal Fornitore che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

3. Tempi e modalità di trasmissione. La compilazione della scheda T&T a cura dell'Appaltatore avviene contestualmente con la trasmissione alla ASST della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione). La validazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.

4. Sanzioni e penali. A norma di quanto previsto dall'art. 3, c. 9 della L. n.136/2010, la mancata previsione - all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto - della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo. La mancata compilazione della Scheda T&T da parte dell'Appaltatore è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente. È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della Scheda T&T quello della trasmissione alla ASST di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso la ASST si riserva di darne notizia alle Autorità competenti. Nel caso la ASST accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del c. 9, art. 3 della L. n. 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% (diecipercento) del valore del subcontratto affidato e comunque non inferiore a € 500,00 (euro cinquecento/00). Nel caso la ASST accerti un ritardato invio della Scheda T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all'1‰ (unopermille) del valore

del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% (cinquepercento) del subcontratto stesso. Nel caso la ASST accerti che la Scheda T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatarii una penale ciascuno, da un minimo del 5% (cinquepercento) ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Art.28 - PATTO DI INTEGRITÀ REGIONALE

Le parti si richiamano a quanto espressamente indicato nel Capitolato di Gara.

Art. 29 - Elezione del domicilio

1. Ai sensi dell'art. 2 co.1, del D.M. 145/2000 La società aggiudicataria elegge domicilio in via Guastis 19 Piamborno di Piancogno (BS) sede dell'azienda.

Art. 30 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico della società aggiudicataria.

2. Sono altresì a carico della società aggiudicataria tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto..

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della S.A.. 5. Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte

integrante e sostanziale di esso e le Parti, avendone presa visione, col mio consenso, mi dispensano di darne lettura.

Le parti concordano che il presente contratto verrà registrato solo in caso di uso.

Il presente contratto, redatto su **23** pagine, viene sottoscritto dalle parti contraenti con firma digitale nei termini di legge.

Per l' ASST della VALCAMONICA

firmato - Il Direttore Generale: Dr. Maurizio Galavotti

Per la società Bignotti e Moscardi snc

firmato - Il Legale Rappresentante Aldo Moscardi

Io, Ufficiale Rogante, dopo aver fatto leggere il presente atto alle parti come sopra costituite, certifico che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà. Ho quindi accertato la regolarità delle loro firme in forma digitale.

l'Ufficiale Rogante - Avv. Daniele Venia